

## Schema tipo di Convenzione per professori e ricercatori in uscita dall'Ateneo

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ALTRO ATENEIO/ ENTE PUBBLICO DI RICERCA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E SS.MM.II.

L' Ateneo \_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_  
rappresentato dal proprio Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. \_\_\_\_\_ , a  
tale atto autorizzato con delibera del \_\_\_\_\_

OVVERO

L'Ente pubblico di ricerca \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, rappresentato  
dal Direttore \_\_\_\_\_, a tale atto autorizzato con delibera del \_\_\_\_\_

E

L'Università degli Studi di Genova , con sede in Genova, in Via Balbi n. 5, P.I. 00754150100  
rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. \_\_\_\_\_, a tale atto  
autorizzato con delibera del \_\_\_\_\_

entrambi nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei/Enti" o "Parti"

PREMESSO CHE

- L'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 come modificato dall'art. 55 del D.L. 9/2/2012, n.5, convertito in legge 4/4/2012, n.35, consente ai professori a tempo pieno ed ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo ovvero presso un Ente pubblico di ricerca sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- I Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 26 aprile 2011, n. 167 e 27 novembre 2012, hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma soprarichiamata;
- Costituisce interesse delle Parti che i professori ed i ricercatori universitari dell'Università di Genova svolgano attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / attività di ricerca presso \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca], con il quale viene stipulata la presente convenzione;
- Il Dipartimento di afferenza dei professori e dei ricercatori ed eventualmente la Scuola cui afferisce il medesimo Dipartimento, hanno verificato ed espresso in apposita deliberazione che l'impegno degli stessi non è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti minimi di docenza previsti dalla vigente normativa in materia di offerta formativa per l'attivazione dei corsi di studio e formulato le

proposte di utilizzazione in misura percentuale per l'attività didattica e di ricerca da svolgere presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] e presso l'Università di Genova / per l'attività di ricerca da svolgere presso \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] e l'attività da svolgere presso l'Università di Genova;

- Le strutture di afferenza del personale dell'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca], hanno deliberato l'accettazione della proposta di utilizzazione del personale dell'Università di Genova;
- I professori ed i ricercatori interessati hanno formalmente espresso il proprio consenso a svolgere l'attività presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
- La stipula della convenzione è funzionale allo sviluppo della reciproca collaborazione tra le due Istituzioni con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di comune interesse, meglio specificati nell'art. 1;
- L'art. 6, commi 1,2 e 3 della legge 240/2010 disciplina, tra l'altro, la quantificazione dell'impegno annuo del professore o ricercatore universitario a tempo pieno;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 OGGETTO

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in ordine allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca del personale, espressamente individuato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e nella misura ivi prevista, ai sensi e per gli effetti della legge, al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze nonché di razionalizzare e valorizzare le risorse scientifiche e didattiche presenti nelle Istituzioni precedenti.
2. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di comune interesse:  
.....;  
.....;

#### ART. 2 RIPARTIZIONE DELL'IMPEGNO

1. Per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art.9 il professore o ricercatore svolgerà la propria attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / attività di ricerca presso \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] e presterà la propria attività presso l'Università di Genova nelle misure percentuali indicate nel prospetto allegato alla presente convenzione. Nel medesimo allegato sono riportati esplicitamente gli incarichi didattici e le ore di didattica frontale da svolgere nell'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo]e presso l'Università di Genova in ragione delle percentuali di impegno concordate.

2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 240/2010, l'apporto del professore o ricercatore è ripartito in proporzione alla durata ed alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Atenei.
3. Ai fini del possesso dei requisiti di docenza necessari ai corsi di studio, i professori ed i ricercatori, incardinati presso Atenei italiani, sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due Atenei.
4. Ai professori ed ai ricercatori che svolgono interamente attività presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] o presso \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 commi 4°, 5° e 6° del D.P.R. 11/7/1980, n. 382.

### ART. 3 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI

1. Per il periodo di durata della Convenzione ai soggetti interessati viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l'Università di Genova.  
 Detto trattamento è ripartito tra l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] e l'Università di Genova / tra \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] e l'Università di Genova, in proporzione alla suddivisione dell'impegno annuo di cui al precedente articolo 2, come di seguito riportato:
  - Per il \_\_\_\_\_ [indicare il soggetto interessato e la relativa qualifica], trattamento complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_ di cui:  
 euro \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) a carico dell'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca]  
 euro \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) a carico dell'Università di Genova.  
 Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.
  - Per il \_\_\_\_\_ [indicare il soggetto interessato e la relativa qualifica], trattamento complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_ di cui:  
 euro \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) a carico dell'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca]  
 euro \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) a carico dell'Università di Genova.  
 Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.

.....  
 .....
2. L'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] si impegna a versare all'Università di Genova l'importo a proprio carico in \_\_\_\_ tranche posticipate di pari ammontare, entro e non oltre 10 giorni dalle scadenze di seguito riportate \_\_\_\_\_, mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Università di Genova \_\_\_\_\_  
 L'Università di Genova continua a corrispondere al personale la retribuzione di competenza.

#### ART. 4 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

1. Le attività didattiche e di ricerca svolte dai professori o ricercatori saranno valutate da ciascun Ateneo sulla base delle disposizioni di legge vigenti e dei propri regolamenti interni.  
In particolare presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] il docente sarà tenuto a:
  - a) Compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione e che al termine delle attività deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento;
  - b) Presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.
2. In caso di attività di ricerca prestata presso \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] il docente sarà tenuto a presentare al Direttore dell'Ente, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

#### ART. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Nel caso di ripartizione delle attività tra l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / e \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] e l'Università di Genova, il diritto all'elettorato attivo e passivo viene esercitato dai professori o ricercatori presso quest'ultima Università.  
Qualora l'attività del professore o del ricercatore sia svolta esclusivamente presso Ateneo diverso da quello di appartenenza, i professori o ricercatori esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo].
2. Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta interamente presso \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] il docente mantiene ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 6 del D.P.R. 11/7/1980, n. 382, il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche.

#### ART. 6 SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei professori e ricercatori dell'Università di Genova che svolgono la propria attività presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca].
2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

3. L'Università di Genova dà atto che i propri professori e ricercatori che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Ateneo \_\_\_\_\_ [indicare denominazione altro Ateneo] / \_\_\_\_\_ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare, previa verifica della sostenibilità finanziaria, le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione a particolari eventuali esigenze correlate alle attività che verranno realizzate.

#### ART. 7 TRATTAMENTO DATI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..
2. I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### ART. 8 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione le Parti si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni in forma scritta tra il Rettore dell'Ateneo di \_\_\_\_\_ /il Direttore dell'ente di ricerca di \_\_\_\_\_ e il Rettore dell'Università di Genova, da trasmettere per conoscenza ai professori e ricercatori coinvolti.

#### ART. 9 DURATA

1. La Convenzione ha durata a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al termine \_\_\_\_\_ (durata minima di un anno); è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del professore o ricercatore previa deliberazione dei competenti Organi degli Atenei/Enti pubblici di ricerca interessati.

#### ART. 10 RISOLUZIONE

1. La Convenzione potrà essere risolta unilateralmente dalle Parti per sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza, mediante comunicazione scritta alla controparte da notificare con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a patto che detta risoluzione non danneggi la rispettiva programmazione delle Parti.
2. La Convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore del proprio accordo ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore eserciti l'opzione per il regime di impegno a tempo definito ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 6, della legge 30/12/2010, n.240.
3. La risoluzione della Convenzione, ai sensi dei precedenti commi, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

#### ART.11 RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alla presente Convenzione.

#### ART. 12 CLAUSOLE FINALI

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di \_\_\_\_\_.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
4. Per il periodo di durata della Convenzione non possono essere stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviare procedure per la copertura della posizione ricoperta dai soggetti interessati.
5. Ai fini di cui agli articoli 5,6,7 del D.L.vo 29/3/2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione sono conteggiati in capo all'Ateneo di appartenenza del professore o ricercatore in relazione alla ripartizione degli stessi. A tal fine copia della Convenzione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.
7. La Convenzione, che si compone di n. .... fogli, redatta in duplice copia originale una per ciascuna delle Parti, è soggetta ad imposta di bollo e viene registrata solo in caso d'uso con spese che saranno poste a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti con le modalità previste dal comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241, come inserito dall'art. 6, comma 2, della Legge 17.12.2012 n. 221